



**Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione,
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili
Università degli Studi di Genova**

Largo Paolo Daneo, 3 - 16132 Genova

Fax 010/3538631

Direttore Prof. Angelo Schenone

www.dinogmi.unige.it



**Contratto per l'affidamento di incarico di attività di supporto alla didattica ai sensi del
Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica
(D.R. n. 569 del 17/05/2012)**

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, GENETICA E SCIENZE MATERNO-INFANTILI (DINO GMI) con sede legale in Genova, Via Balbi 5, C.F. 00754150100 - P. IVA 00754150100, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili, Prof. Angelo Schenone, domiciliato per la carica in Largo Paolo Daneo 3 - CAP 16132 Genova

E

la Dott.ssa Caterina Tedesco, nata a ... OMISSIS ... il 29/01/1997 ... OMISSIS ... di seguito "COLLABORATORE"

VISTO

- Il Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, emanato con D.R. n. 569 del 17.5.2012 come modificato dal D.R. n. 251 del 20.5.2013

PREMESSO

- che, per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica nell'ambito del Corso di Studio in Infermieristica pediatrica a.a. 2024/2025, come meglio descritte all'art. 2, è necessario, a causa dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio presso l'Ateneo, il conferimento di un contratto per l'affidamento di incarico di attività di supporto alla didattica ai sensi del Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica (di cui alle premesse);
- che la Dott.ssa Caterina Tedesco si è dichiarata in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra e che le prestazioni richieste come da dichiarazione resa non costituiscono svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientrano nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente;
- che, con delibera del Consiglio di Dipartimento DINO GMI del 03/07/2024, è stato autorizzato il conferimento di un contratto per l'affidamento di incarico di attività di supporto alla didattica ai sensi del Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica di cui alle premesse;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – RECEPIMENTO PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ E NATURA DEL RAPPORTO

L'Università affida al collaboratore che accetta un incarico individuale di collaborazione, avente per oggetto: **attività di supporto alla didattica nell'ambito del Corso di Studio in Infermieristica pediatrica – a.a. 2024/2025.**

In particolare, l'attività del collaboratore perseguirà i seguenti obiettivi:

Obiettivi generali:

Collaborare con i Docenti CLIP nell'utilizzo della piattaforma di simulazione avanzata; supportare gli Studenti del I-II e III anno del CLIP nell'utilizzo della stessa piattaforma

Obiettivi specifici:

Collaborare con gli editori/programmatori della piattaforma di simulazione, alla creazione di almeno un nuovo caso clinico, nell'ambito delle malattie rare, per il triennio del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica.

Il presente contratto stipulato ai sensi del Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica emanato con D.R. n. 569 del 17.5.2012 come modificato dal D.R. n. 251 del 20.5.2013 non dà luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli dell'Università.

Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha durata pari a **40 ore, a decorrere dal 01/10/2024 al 31/03/2026.**

Per quanto non espressamente indicato, il contratto viene regolato dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo lordo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del collaboratore, viene determinato in euro *mille/00* (Euro 1.000,00) al quale saranno aggiunti l'IVA e la cassa/rivalsa previdenziale qualora dovuti, e dal quale verrà dedotta la ritenuta fiscale prevista a norma di legge, e verrà versato in un'unica soluzione al termine della prestazione, previa consegna della relazione finale sull'attività svolta.

In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

Si provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi limitatamente allo svolgimento dell'attività svolta dal collaboratore.

Art. 5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DIVIETO CONCORRENZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

È fatto divieto al Collaboratore di svolgere attività in concorrenza con quelle della Struttura.

ART. 6 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Collaboratore dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici, come da modello B allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Genova, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 9 - CLAUSOLA DI RINVIO

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 409, numero 3, C.p.C.; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis), DPR. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Schenone)
(firmato digitalmente)

Il Collaboratore
(Dott.ssa Caterina Tedesco)
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 3, 7- 9 -10 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Schenone)
(firmato digitalmente)

Il Collaboratore
(Dott.ssa Caterina Tedesco)
(firmato digitalmente)

Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza ed istruzioni

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara, altresì, di aver preso visione dell'“Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza e relative istruzioni”, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>

Il Collaboratore
(Dott.ssa Caterina Tedesco)
(*firmato digitalmente*)